


ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE RAGIONIERI

**CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA
RIFORMA PREVIDENZIALE**



a cura della Direzione Previdenza

**a cura della Direzione Previdenza
dell'Associazione**

INTRODUZIONE

Con Decreto Interministeriale del 22 aprile 2004, è stata resa esecutiva la deliberazione del Comitato dei delegati di cui alla riunione del 20 dicembre 2003 che ha approvato, fra l'altro, il nuovo Regolamento di esecuzione della Cassa, con decorrenza dal primo gennaio 2004.

Il Regolamento di esecuzione recepisce di fatto l'intera riforma strutturale della previdenza in favore degli iscritti alla Cassa, ed incide sia sul versante delle prestazioni pensionistiche, sia su quello dei contributi dovuti.

Perno dell'intera Riforma è il passaggio dal calcolo delle pensioni con il metodo "reddituale" a quello con il metodo "contributivo". Per i neo iscritti la pensione verrà calcolata tutta in regime "contributivo", invece per coloro i quali risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 2003, la pensione verrà calcolata secondo un sistema "misto" (in parte "reddituale", in parte "contributivo") nel rispetto del pro - rata, in analogia (ed in armonia) con i principi sanciti dalla Legge 335/95.

Il metodo di calcolo "reddituale" per i c.d. "vecchi iscritti", non è limitato alla sola previsione pensionistica, ma è più ancora finalizzato a "cristallizzare" alla data del 31 dicembre 2003, tutta la quota retributiva di pensione, determinata con il metodo di calcolo preesistente, maturata da ogni iscritto alla predetta data (c.d. "quota A"). Individuata la "quota A" di pensione, come sopra definita, è prevista l'istituzione di una c.d. "quota B", la quale sarà costituita dal montante dei contributi versati dall'iscritto, capitalizzati ad un tasso di variazione del PIL e, all'atto del pensionamento, trasformata in rendita tramite il coefficiente di trasformazione rapportato all'età compiuta dall'iscritto. La quota A, rivalutata, più la quota B, capitalizzata e trasformata in rendita, costituiranno l'ammontare della pensione.

Un altro aspetto importante toccato dalla Riforma riguarda l'istituto della pensione di anzianità. Per i "vecchi iscritti" essa rimane confermata, seppure con sostanziali modifiche. La prima è sicuramente l'abolizione dell'obbligo di cancellazione dall'Albo professionale; si può, cioè, continuare l'esercizio della professione anche dopo la pensione di anzianità. Inoltre, è stato introdotto un coefficiente di "neutralizzazione", individuato secondo apposite tabelle in ragione dell'età del pensionamento, che ridurrà di fatto la prestazione pensionistica in percentuale rispetto allo scostamento dai 65 anni previsti per la pensione di vecchiaia. Al 70° anno di età (o negli altri casi previsti dal Regolamento) l'incidenza della "neutralizzazione" sarà ridotta della metà.

I nuovi iscritti invece potranno andare in pensione sempre a 65 anni di età, ma con soli 5 anni di iscrizione e contribuzione. L'importo pensionistico sarà dato dalla trasformazione in rendita del montante contributivo. La norma prevede anche la possibilità di una pensione di vecchiaia anticipata rispetto alla previsione suddetta.

Sul lato delle entrate contributive, sono stati incrementati i contributi minimi ed è stato introdotto un contributo soggettivo supplementare per gli iscritti ed un contributo straordinario di solidarietà per i pensionati.

Queste ed altre modifiche contenute nel citato Regolamento, saranno oggetto di attenzione nelle pagine che seguono.

La portata della Riforma strutturale del "sistema previdenza" della Cassa necessiterà di ampi spazi di approfondimento. Questa pubblicazione vuole solo esserne un primo utile contributo.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	<i>pag. 1</i>
1. ISCRIZIONE ALLA CASSA	<i>pag. 3</i>
2. CONTRIBUTI	<i>pag. 4</i>
3. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	<i>pag. 10</i>
4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	<i>pag. 18</i>
5. RICONGIUNZIONI E RISCATTI	<i>pag. 19</i>
ALLEGATI	<i>pag. 20</i>

1. ISCRIZIONE ALLA CASSA

(artt. 1, 2 e 7 del Regolamento)

L'iscrizione è obbligatoria per i ragionieri e periti commerciali che, iscritti all'Albo, esercitano l'attività professionale. La domanda di iscrizione va inoltrata alla Cassa entro sei mesi dalla data in cui si verificano i requisiti dell'iscrizione all'Albo e dell'esercizio professionale (apertura partita I.V.A.). Nel caso di omissione da parte del ragioniere, l'iscrizione alla Cassa verrà effettuata d'ufficio, nel qual caso il ragioniere dovrà versare, oltre i contributi dovuti rivalutati, anche una penalità pari ad un quarto dell'importo dovuto.

L'iscrizione è facoltativa per coloro che risultano essere assoggettati anche ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico erogato da un Fondo previdenziale obbligatorio.

La facoltà di non iscrizione dovrà essere manifestata, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine semestrale previsto per l'iscrizione. Gli iscritti, che vogliano esercitare la facoltà di non iscrizione, dovranno inviare la richiesta di cancellazione nel termine di sei mesi dall'apertura della diversa posizione previdenziale obbligatoria o dalla decorrenza del beneficio pensionistico maturato presso altra Gestione.

I ragionieri che non esercitano l'attività professionale devono comunque, entro sei mesi dall'iscrizione all'Albo, inviare alla Cassa una richiesta di non iscrizione in quanto non titolari di partita I.V.A.

Il ragioniere iscritto o che si iscriva in Albi relativi ad altre professioni deve optare per una sola delle Casse di Previdenza, alla quale dovrà versare tutte le contribuzioni previdenziali dovute. La mancata opzione comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa.

Sia nel caso di non iscrizione che di cancellazione alla Cassa, il ragioniere iscritto all'Albo che prosegue l'esercizio dell'attività, è tenuto comunque ad applicare la maggiorazione del 2% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari prodotto ai fini I.V.A. e al conseguente versamento del relativo contributo senza obbligo del minimo.

La qualità di associato si perde con la cancellazione dall'Albo e/o con la cessazione dell'attività professionale.

Per tutte le iscrizioni in essere al 31.12.1991, l'anzianità si intende compiuta a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno di decorrenza. Dal primo gennaio 1992, invece, si considera convenzionalmente la decorrenza dell'iscrizione dal primo giorno del mese e della cancellazione dall'ultimo giorno del mese.

2. CONTRIBUTI

Dal 1° gennaio 2004 sono dovuti i seguenti contributi:

- contributo soggettivo,
- contributo soggettivo supplementare,
- contributo integrativo,
- contributo di maternità,
- contributo straordinario di solidarietà.

◆ CONTRIBUTO SOGGETTIVO (art. 35 del Regolamento)

Soggetti obbligati

Il contributo soggettivo è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa e dai pensionati di invalidità che proseguono l'esercizio della professione.

Conseguentemente, i pensionati diretti di vecchiaia e di anzianità che proseguono l'attività professionale, a far tempo dal primo gennaio 2004, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo.

Determinazione della misura

A partire dal 1° gennaio 2004, il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima dell'8% e in quella massima del 15%, sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF di cui all'art. 49 del TUIR. La relativa aliquota, che deve essere espressa in unità, verrà indicata annualmente dall'iscritto nel modello A/19.

Il reddito professionale, da dichiarare per intero nel modello A/19, verrà sottoposto a contribuzione fino all'importo massimo di €82.417,00, rivalutabile annualmente.

Indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, è comunque dovuto per l'anno 2004 un contributo minimo di € 2.500,00, rivalutabile annualmente, corrispondente ad un "reddito minimo", rapportato all'aliquota contributiva minima dell'8%, pari ad €31.250,00.

I ragionieri che vengono iscritti per la prima volta alla Cassa, prima del compimento del 30° anno di età, **hanno facoltà** di versare il contributo soggettivo ridotto del 50% per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. Tale facoltà è estesa, altresì, agli iscritti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2001, purché all'atto dell'iscrizione avessero meno di 30 anni.

Si rammenta agli iscritti che svolgono attività di “amministratore” presso gli Enti locali, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del successivo Decreto Ministeriale attuativo del 25 maggio 2001, che una quota della contribuzione sarà erogata dall'Ente locale stesso; l'importo è pari per l'anno 2004 ad €2.500,00.

◆ **IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO SUPPLEMENTARE** *(art. 36 del Regolamento)*

Soggetti obbligati

Dal 1° gennaio 2004 tutti gli iscritti all'Associazione e i pensionati di invalidità che proseguono l'esercizio della professione, devono versare il contributo soggettivo supplementare, destinato al finanziamento delle prestazioni di solidarietà e per l'assistenza.

Determinazione della misura

Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,5 su tutto il reddito dichiarato ai fini IRPEF.

Indipendentemente dal reddito professionale dichiarato è comunque dovuto un contributo minimo di € 150,00 (rivalutabile annualmente) corrispondente ad un “reddito minimo” di €30.000,00, per l'anno 2004.

◆ **CONTRIBUTO INTEGRATIVO** *(art. 37 del Regolamento)*

Soggetti obbligati

Tutti gli iscritti all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali che esercitano la libera professione, ancorché pensionati o non iscritti alla Cassa, devono applicare una maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini I.V.A.

Determinazione della misura.

La maggiorazione, pari al 2%, si applica su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari prodotto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; l'importo corrispondente deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle

maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale pari a quella degli utili spettanti al professionista stesso.

La base imponibile cui applicare la maggiorazione del 2% è costituita dal volume d'affari al netto di detta maggiorazione, già assoggettata ad I.V.A. nel corso dell'anno precedente ai sensi della legge 22 marzo 1995, n. 85. Per ottenere la suddetta base imponibile, pertanto, basterà dividere il volume di affari totale per 1,02.

La maggiorazione percentuale, costituente il contributo integrativo, non concorre a formare il reddito professionale, e non costituisce base imponibile agli effetti dell'I.V.A.

Tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal volume di affari I.V.A. dichiarato, sono comunque tenuti al versamento di un contributo minimo di €750,00 (rivalutabile annualmente) corrispondente ad un "Volume I.V.A. minimo" di €37.500,00.

I pensionati che proseguono l'attività professionale e coloro che si sono avvalsi della facoltà di non iscrizione in quanto soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria, sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza obbligo del minimo.

Dal primo gennaio 2005 la maggiorazione da applicare sui corrispettivi è determinata nella misura del 4%.

◆ IL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Il contributo, destinato alla copertura degli oneri connessi alla erogazione della indennità di maternità per le libere professioniste, è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa nella misura fissa annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2004 l'importo del contributo ammonta a €93,00.

◆ IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' *(art. 40 del Regolamento)*

Soggetti obbligati

I titolari di pensione di vecchiaia e anzianità maturate prima del 22 giugno 2002, sono temporaneamente tenuti, a partire dal primo gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2008, al pagamento di un contributo straordinario di solidarietà. L'importo dovuto viene trattenuto mensilmente sul rateo pensionistico.

Non sono assoggettate al contributo le pensioni liquidate ai sensi della Legge n. 1140 del 1970 e successivamente non riliquidate ai sensi della Legge n. 414 del 1991, e tutti i trattamenti pensionistici il cui importo sia inferiore ad €9.000,00.

Determinazione della misura.

Il contributo è calcolato in misura fissa su scaglioni predefiniti e con aliquote percentuali rapportate ad essi, da un minimo dell'1% ad un massimo del 6%, nelle misure e secondo i criteri seguenti:

Ammontare della pensione		Aliquota percentuale	Soglia di riduzione massima della prestazione *
MIN	MAX		
9.000,01	20.000	1	9.000
20.000,01	30.000	2	19.800
30.000,01	40.000	3	29.400
40.000,01	50.000	4	38.800
50.000,01	60.000	5	48.000
60.000,01	oltre	6	57.000

* L'importo della prestazione, al netto del citato contributo, non può essere comunque inferiore alla soglia di riduzione massima della prestazione.

Esempio 1: importo pensione €20.100,00 - aliquota di riduzione 2%

importo decurtato del 2% = 19.698 - importo spettante per effetto della soglia di riduzione massima €19.800

Esempio 2: importo pensione €19.900 - aliquota di riduzione 1%

importo decurtato dell'1% = 19.701

◆ TEMPI E MODALITA' DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI (art.44 e art. 45 commi 1 e 2 del Regolamento)

Tutti gli iscritti all'Albo professionale, ancorché non iscritti alla Cassa, che esercitano l'attività, hanno l'obbligo di comunicare annualmente (entro il 10 settembre), indipendentemente dalla ricezione del modello A/19, l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno.

Dal 2004, date le novità introdotte in tema di contributi, tutti gli iscritti dovranno dichiarare nel modello A/19 anche l'aliquota percentuale prescelta, compresa tra la misura minima dell'8% e quella massima del 15%, cui assoggettare il reddito dichiarato. Tale dichiarazione, che va presentata anche se gli importi citati sono negativi o le dichiarazioni fiscali non sono state presentate, deve contenere anche il codice fiscale, la partita IVA e indicazioni sullo stato di famiglia. In caso di decesso del professionista, la dichiarazione va presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta. La Cassa ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la

corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Associazione e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini I.R.P.E.F. e del volume di affari ai fini dell'I.V.A.

I contributi si riscuotono tramite M.AV., recapitati agli iscritti con posta prioritaria e pagabili in qualunque ufficio bancario o postale. Le scadenze sono:

- **30 giugno - 1° M.AV.** - prima rata pari al 50% dei contributi minimi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo) e di maternità.
- **10 settembre** - termine ultimo per l'invio del modello A/19.
- **10 settembre - 2° M.AV.** - acconto "eccedenze" soggettivo, soggettivo supplementare ed integrativo (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente). In sede di prima applicazione l'importo della prima rata eccedenze verrà determinato applicando l'aliquota dell'8%.
- **31 ottobre - 3° M.AV.** - seconda rata pari al 50% dei contributi minimi e di maternità.
- **31 dicembre - 4° M.AV.** - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, soggettivo supplementare ed integrativo (calcolato in base ai dati indicati nel modello A/19 dell'anno).

◆ **FRAZIONABILITA' DEI CONTRIBUTI** *(art. 38 del Regolamento)*

I contributi versati nella misura minima (soggettivo, soggettivo supplementare ed integrativo) sono frazionabili in dodicesimi, considerando la decorrenza dell'iscrizione dal primo giorno e della cancellazione dall'ultimo giorno del mese in cui si verificano. Il contributo dovuto corrisponde all'importo maggiore tra il contributo minimo frazionato e il contributo percentuale corrispondente al reddito dichiarato per l'anno precedente.

◆ **LE SANZIONI** *(art. 44 comma 4 e art. 45 del Regolamento)*

Relative al modello A/19

In caso di ritardata, omessa o infedele comunicazione del mod. A/19, l'Associazione applica una sanzione rispettivamente pari al 10% e al 50% del contributo soggettivo minimo dovuto, ovvero del 100% del contributo dovuto sulla differenza di reddito accertata. In ogni caso sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale applicati con decorrenza dal primo gennaio in cui deve essere eseguita la comunicazione.

La comunicazione si intende ritardata quando è trasmessa oltre il 10 settembre ma entro il novantesimo giorno da tale data. E' omessa quando è trasmessa oltre il novantesimo giorno. Si considera, invece, infedele, la comunicazione contenente l'indicazione di un reddito o di un volume di affari differenti da quelli dichiarati ai fini dell'I.R.P.E.F. e dell'I.V.A.

Sia l'omissione che l'infedele comunicazione (non seguita da rettifica entro i novanta giorni citati), costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.

Relative ai contributi:

? **dovuti fino al 31/12/2003**

Il ritardo nel pagamento dei contributi, soggettivo, integrativo e di maternità comporta l'obbligo del versamento di una maggiorazione pari al 15% di quanto complessivamente dovuto e degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

? **dovuti dal 01/01/2004**

Il ritardo nel pagamento del contributo soggettivo, comporta l'obbligo del versamento degli interessi al tasso legale.

Il ritardo nel pagamento dei contributi: soggettivo supplementare, integrativo e di maternità, comporta l'obbligo del pagamento degli interessi legali, nonché di una maggiorazione pari al 5%, 10%, 15%, nei casi di pagamento intervenuto, rispettivamente, entro il trentesimo giorno, entro il sessantesimo giorno ed oltre tale limite, rispetto ovviamente alle scadenze previste.

◆ PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI (art. 46 del Regolamento)

I contributi, i relativi accessori e le sanzioni, si prescrivono e non possono più essere versati con il decorso di cinque anni.

◆ POSIZIONI CONTRIBUTIVE INDIVIDUALI (art. 67 del Regolamento)

Dal primo gennaio 2004 sono istituite le posizioni contributive individuali costituite da:

- le somme versate per contributo soggettivo;
- le somme affluite e/o versate per ricongiunzioni e riscatti effettuati dagli iscritti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003;
- l'eventuale versamento, in caso di reinscrizione, delle somme ottenute a titolo di restituzione contributi (art 48 comma 5).

Le contribuzioni sopra elencate si rivalutano su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione che è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolato dall'ISTAT.

Le contribuzioni e la relativa rivalutazione costituiscono il montante contributivo sul quale calcolare la pensione o quota di pensione da determinarsi con il metodo contributivo.

3. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

La Cassa eroga i seguenti tipi di pensione:

- di vecchiaia,
- di anzianità,
- di inabilità,
- di invalidità,
- di reversibilità (ai superstiti del pensionato)
- indiretta (ai superstiti dell'iscritto),

La Cassa provvede inoltre alla erogazione delle seguenti prestazioni:

- restituzione contributi,
- indennità una tantum,
- indennità di maternità.

Tutte le prestazioni vengono corrisposte a domanda degli aventi diritto.

Le pensioni di **vecchiaia**, di **anzianità**, di **invalidità** ed **inabilità** decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque non prima del perfezionamento dei requisiti.

Le pensioni di **reversibilità** e quelle **indirette**, decorrono dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento da cui insorge il relativo diritto.

I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni INPS e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali.

I ratei di pensione si prescrivono con il decorso di cinque anni.

◆ COME CAMBIANO LE PRESTAZIONI CON LA RIFORMA

A seguito delle novità introdotte dal nuovo Regolamento di esecuzione ed in particolare dal metodo di calcolo contributivo a far tempo dall'1.1.2004, nel rispetto del principio del "pro-rata", le prestazioni pensionistiche erogate dalla Cassa potranno essere:

- **pensioni interamente "retributive"**: sono quelle il cui diritto è "maturato" in data antecedente al 31 dicembre 2003;
- **pensioni in parte "retributive" ed in parte "contributive"**: sono quelle "maturate" successivamente al 31 dicembre 2003 e relative agli associati già iscritti a tale data : cd. vecchi iscritti;

- **pensioni interamente “contributive”:** sono quelle “maturate” successivamente al 31 dicembre 2003 e relative agli iscritti dopo tale data: cd. nuovi iscritti.

Per quanto sopra esposto, la misura delle pensioni che verranno erogate dalla Cassa sarà pari alla sola quota retributiva, alla sola quota contributiva ovvero alla somma di esse.

Come si calcola la quota “retributiva” - (quota A) (art. 50 del Regolamento)

L'anzianità assicurativa e contributiva di ciascun iscritto, in essere alla data del primo gennaio 2004, dà luogo alla costituzione di una "rendita" (c.d. quota A).

La misura della suddetta "quota A" è pari per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione al 2% della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini I.R.P.E.F. Se tale media è superiore ad €32.631,00 la percentuale del 2% è ridotta all'1,30% per lo scaglione di reddito superiore ad €32.632,00 fino a €51.288,00 e allo 0,65% per lo scaglione di reddito superiore ad €51.289,00.

I rendimenti così ottenuti, si moltiplicano per gli anni di anzianità maturati.

La misura così individuata non potrà essere inferiore all'80% di quella derivante da analogo calcolo effettuato sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati, dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 20 anni solari di contribuzione (art. 49 del Regolamento vigente prima del 22/6/2002).

Per coloro che alla data del primo gennaio 2004 risultano già iscritti, ma con anzianità inferiore ai periodi di iscrizione e contribuzione sopra indicati, il calcolo della quota retributiva sarà effettuato sulla base della media dei redditi professionali relativi all'effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione. Solo ai fini della misura, eventuali frazioni di anno si ragguagliano ad anno intero.

Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo nella misura minima, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media calcolata sugli ultimi 24 redditi, è pari a 16 volte la misura del contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo. Invece, per la media calcolata sui migliori 15 degli ultimi 20 redditi, il reddito professionale da considerarsi è pari a 16 volte la misura del contributo soggettivo minimo pagato per gli anni stessi.

Per ogni anno precedente il 1992, i redditi riconosciuti convenzionalmente sono pari ad €21.107,45.

La misura massima della quota calcolata in questo modo è fissata per l'anno 2004 in €82.000,00, che possono essere rivalutati.

La quota A, determinata al 31.12.2003, viene rivalutata annualmente sulla base delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT nella misura intera, fino all'atto del pensionamento.

Disciplina transitoria (art. 71 comma 4 del Regolamento)

Le pensioni liquidate ai sensi dell'art.49 del Regolamento previgente, come modificato dalla delibera del Comitato dei Delegati del 22 giugno 2002, saranno riliquidate, dalle rispettive decorrenze, secondo le norme del nuovo Regolamento in vigore dall'1/1/2004, se più favorevoli.

Come si calcola la quota "contributiva"- (quota B) (art. 67 del Regolamento)

La misura della quota "contributiva", calcolata all'atto del pensionamento, è pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale mediante un coefficiente di trasformazione variabile in rapporto all'età effettivamente compiuta dall'iscritto alla data della domanda di pensione (Tabella A). Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

Il metodo di calcolo contributivo non prevede minimali e massimali di pensione.

◆ PENSIONE DI VECCHIAIA (artt. 51 e 52 del Regolamento)

La pensione è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa e comunque non prima del perfezionamento dei requisiti.

Quando si consegue il diritto

- **Per gli iscritti alla data del 31.12.2003;** il diritto si consegue al compimento del 65^{mo} anno di età con almeno 30 anni complessivi di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero al compimento del 70^{mo} anno di età con 25 anni di anzianità contributiva. In tale seconda ipotesi e solo per coloro che risultano iscritti alla data del 31.12.1991, l'anzianità venticinquennale resta confermata a 20 anni (cfr. combinato disposto dell'art. 28 c. 2 L. 414/91 e art. 5 lett. b della L. 1140/70).
- **Per gli iscritti dall'1.1.2004;** il diritto si consegue al compimento del **65^{mo} anno di età** ed a condizione che risultino versati ed accreditati almeno **5 anni** di contribuzione effettiva.
Il diritto si consegue, altresì, al compimento del **58^{mo} anno di età** con **37 anni** di anzianità contributiva o senza limiti di età in presenza di almeno **40 anni** di anzianità contributiva (c.d. **pensione di vecchiaia anticipata**).

Come si determina la misura

- **Per gli iscritti alla data del 31.12.2003;** la misura della pensione è pari alla somma della quota "retributiva" (quota A rivalutata) e quella "contributiva", calcolata al momento del pensionamento.

- **Per gli iscritti dal 1.1.2004;** la misura della pensione è interamente calcolata con il metodo “contributivo” al momento del pensionamento.
- **I titolari di pensione di vecchiaia che proseguono l’esercizio della professione** hanno diritto alla liquidazione della quota di supplemento di pensione maturata al 31.12.2003, calcolata con il metodo retributivo.
Da gennaio 2004 non sono più tenuti al versamento dei contributi soggettivi e non beneficiano quindi, a partire dalla stessa data, dei supplementi di pensione.

◆ **PENSIONE DI ANZIANITA’** (art. 53 Regolamento)

Valida per i soli iscritti alla data del 31.12.2003.

La pensione è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa e comunque non prima del perfezionamento dei requisiti.

Quando si consegue il diritto

- **Il diritto** si consegue al raggiungimento del **58° anno di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione** ovvero con **40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione**, senza alcun limite di età.

La pensione di anzianità è compatibile con l'iscrizione all'Albo professionale o con qualsiasi altro Albo o elenco di lavoratori autonomi, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o associato. Tale compatibilità trova applicazione anche nei confronti degli ex iscritti già titolari di pensione di anzianità. Sono aboliti i differimenti di cui alla Legge 449/1997 (così dette "finestre").

Come si determina la misura

La misura annua della pensione di anzianità è determinata dalla somma di due quote: la quota “retributiva” e quella “contributiva” ovvero dalla sola quota “retributiva”.

La "quota retributiva" viene ridotta mediante l'applicazione di "coefficienti di neutralizzazione" (vedi tabella a fianco), variabili in rapporto all'età compiuta dall'iscritto al momento della presentazione della domanda di pensione, senza considerare eventuali frazioni di anno.

Al compimento del 70° anno di età ovvero, a domanda,

Coefficienti di neutralizzazione	
età	riduzione
57	45,9 %
58	41,5 %
59	36,8 %
60	31,7 %
61	26,3 %
62	20,4%
63	14,1 %
64	7,3 %

nei casi di sopraggiunta inabilità, la riduzione operata sulla prestazione all'atto della liquidazione, viene limitata nella misura del 50%.

Allo stesso modo, nei casi di morte del pensionato di anzianità prima del compimento del 70° anno di età, l'ammontare della pensione di reversibilità sarà determinato sulla base della pensione ridotta, già in godimento del pensionato, aumentata del 50% della riduzione.

Norme transitorie in materia di pensione di anzianità

Gli iscritti che alla data del 6 giugno 2003, avevano già maturato i requisiti di età e di anzianità previsti dall'art. 50 del previgente Regolamento di esecuzione (minimo 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età) conseguono, a domanda, con i predetti requisiti, il diritto alla pensione di anzianità. I criteri di calcolo saranno ovviamente quelli previsti dal nuovo Regolamento di esecuzione, ivi compresa l'applicazione dei coefficienti di neutralizzazione. La pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

◆ PENSIONE DI INABILITA' (art. 54 Regolamento)

La pensione è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa e in ogni caso dal mese successivo a quello della cancellazione dall'Albo, se successiva.

Quando si consegue il diritto

Il diritto si consegue al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- esclusione permanente e totale delle capacità dell'iscritto all'esercizio della professione, a causa di malattia o infortunio sopraggiunti dopo l'iscrizione;
- aver compiuto almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio.

La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Come si determina la misura

La misura della pensione è calcolata con le stesse disposizioni previste per la pensione di vecchiaia.

E' previsto un importo minimo di pensione pari a € 12.000,00 lordi annui rivalutabili, qualora l'importo scaturito dal calcolo sia inferiore.

PENSIONE DI INVALIDITA' (art. 55 del Regolamento)

La pensione è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

Quando si consegue il diritto

Il diritto si consegue al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- riduzione in modo continuativo, a meno di un terzo della capacità dell'iscritto all'esercizio della professione, per infermità o difetto fisico o mentale sopraggiunti dopo l'iscrizione.
- aver compiuto almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, o cinque anni se l'invalidità è causata da infortunio.

Come si determina la misura

- **Per gli iscritti alla data del 31.12.2003:** La misura della pensione è pari alla somma della quota "retributiva" ridotta al 70%, e di quella "contributiva" maturata al momento della domanda.
- **Per gli iscritti dall'1/1/2004:** La misura della pensione è interamente calcolata al momento della domanda con il metodo "contributivo".

E' previsto un importo minimo pari a € 10.500,00 lordi annui rivalutabili, qualora l'importo risultante dal calcolo sia inferiore.

Il pensionato di invalidità che continui l'esercizio della professione, al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, potrà chiedere la liquidazione di queste ultime in luogo di quella di invalidità.

Le pensioni di inabilità o invalidità liquidate a favore di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale possono essere corrisposte agli aventi diritto esclusivamente se la pensione a carico della Cassa risulti di importo superiore a quello della pensione già erogata all'iscritto dall'altro Fondo pensionistico ed in un importo pari alla differenza fra le due pensioni.

◆ **PENSIONE DI REVERSIBILITÀ** *(art. 57 comma 1 del Regolamento)*

La pensione è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento da cui nasce il diritto.

Quando si consegue il diritto alla pensione di Reversibilità.

Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti del pensionato.

Superstiti aventi diritto sono il coniuge, in mancanza o alla sua morte, i figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

Come si determina la misura

- Il coniuge superstite del pensionato ha diritto alla pensione in misura pari al 60% della pensione erogata al defunto, con una maggiorazione del 20% di tale importo per ogni figlio minore o maggiorenne inabile fino ad un massimo del 100%.
- In mancanza del coniuge o alla sua morte, è corrisposta ai figli, minorenni o maggiorenni inabili, il 60% della pensione diretta originaria per il primo figlio, con una maggiorazione del 20% per ogni altro figlio fino al massimo del 100%.

◆ **PENSIONE INDIRETTA** *(art. 57 comma 2 del Regolamento)*

La pensione è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento da cui nasce il diritto.

Quando si consegue il diritto alla pensione Indiretta.

Spetta ai superstiti dell'iscritto, o agli altri aventi diritto indicati per la pensione di reversibilità, a condizione che l'iscritto, al momento del decesso, abbia compiuto un minimo di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, o cinque anni se il decesso è causato da infortunio.

Come si determina la misura

E' calcolata come la pensione di vecchiaia e su tale importo vengono applicate le percentuali indicate per la pensione di reversibilità.

E' garantito, in ogni caso, un minimo di pensione di €9.000,00 lordi annui rivalutabili.

◆ **RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI** (art. 42 e 43 del Regolamento).

Dal 1° gennaio 2004 gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione con decorrenza anteriore a tale data, sono perequati, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, nelle seguenti misure:

- a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici sino a tre volte il trattamento minimo dell'anno precedente (per il 2004 sino a €27.650,70);
- b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici da tre a cinque volte il suddetto trattamento minimo (per il 2004 da €27.650,71 a €46.084,50);
- c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici di importo superiore a cinque volte il suddetto trattamento minimo (per il 2004 da €46.084,51 in poi).

Le pensioni di importo superiore a € 82.000,00, maturate prima del 31 dicembre 2003, non saranno assoggettate alla perequazione sopra specificata. Tale limitazione opera fintantoché il "massimale" risulterà inferiore o pari alla misura della pensione da rivalutare.

Nelle stesse misure e con le stesse modalità saranno perequati gli importi delle quote retributive, relative cioè all'anzianità anteriore al primo gennaio 2004, delle pensioni aventi decorrenza dopo tale data.

Gli importi delle pensioni o quote di pensione contributive, sono perequati con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT come specificato in precedenza, nella misura intera.

In corso d'anno si procederà a conguagliare l'importo spettante a titolo di perequazione con quanto dovuto a titolo di contributo straordinario di solidarietà.

◆ **RESTITUZIONE CONTRIBUTI** (art. 48 del Regolamento)

Gli iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004, che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, possono, a domanda, ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati.

I contributi soggettivi versati nel periodo anteriore al 31 dicembre 2003 saranno capitalizzati al tasso pari a quello dell'interesse legale, vigente al momento della domanda, comunque non superiore al 5% annuo, da calcolarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti.

Per i contributi versati successivamente al 2003, al richiedente verrà restituito il montante della posizione contributiva individuale.

In caso di reinscrizione, il Ragioniere che ha ottenuto la restituzione dei contributi, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità contributiva, versando alla Cassa l'importo ottenuto in restituzione, maggiorato degli interessi composti al tasso del 10% decorrenti dalla data della restituzione stessa. L'importo dei contributi restituiti, verrà accreditato sulla posizione contributiva individuale dell'iscritto, accesa in conseguenza dell'iscrizione stessa.

◆ INDENNITA' UNA TANTUM (art. 58 del Regolamento)

La restituzione di cui al paragrafo precedente spetta anche ai superstiti dell'iscritto, che non hanno diritto alla pensione indiretta. Nel caso in cui l'importo spettante ai superstiti non raggiunga la somma di €9.000,00, rivalutabile, tale importo verrà integrato dalla Cassa, a titolo di indennità una tantum fino a concorrenza dell'importo sopra indicato.

◆ INDENNITA' DI MATERNITA'

L'indennità di maternità a favore delle libere professioniste iscritte a una Cassa di Previdenza ed Assistenza è stata introdotta dalla Legge n.379 dell'11 dicembre 1990, quest'ultima inserita successivamente nel Decreto legislativo 26/3/2001, n. 151. L'indennità è corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa. E' corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico ed in caso di adozione o affidamento in preadozione.

Con Legge n.289 del 15 ottobre 2003, la normativa è stata modificata nei seguenti punti:

- il reddito utile per il calcolo dell'indennità di maternità è quello professionale percepito e denunciato come reddito di lavoro autonomo;
- il reddito professionale preso a base di calcolo è quello denunciato dalla professionista nel secondo anno precedente la data dell'evento; l'indennità di maternità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo spettante.

L'indennità di maternità è, pertanto, corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento, con un minimo, per l'anno 2004 di €4.072,64 ed un massimo di €20.363,20.

4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

La Cassa inoltre eroga i seguenti trattamenti di assistenza:

- sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
- assegno di concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
- assegno di concorso alle spese di assistenza infermieristica domiciliare;
- borse di studio;
- contributo spese funerarie;
- agevolazioni per acquisto casa o studio;
- assegno per l'assistenza ai figli minori disabili gravi (deliberato dal Comitato dei delegati nella riunione del 29 novembre 2003 ed approvato dai Ministeri vigilanti il 7 maggio 2004).

5. RICONGIUNZIONI E RISCATTI

Disciplina a regime

Per gli iscritti alla data del 31.12.2003: La modalità con cui viene determinata la riserva matematica non cambia, ferma restando la disciplina transitoria. I periodi ricongiunti concorreranno alla rideterminazione della “quota A”.

Per gli iscritti dall'1/1/2004: L'onere di ricongiunzione sarà determinato sulla base di distinte tabelle all'uopo deliberate. Sia l'eventuale onere derivato dall'applicazione delle predette tabelle, sia l'ammontare dei contributi trasferiti dalle precedenti gestioni previdenziali, ad eccezione degli interessi di mora così come individuati dall'articolo 4 comma 6 della legge 45/90, confluiranno nel montante contributivo delle posizioni individuali, dalla data dell'effettivo versamento.

Disciplina transitoria *(art. 70 del Regolamento)*

Riguarda soggetti già iscritti alla data del 22 giugno 2002 e che, sempre a tale data, risultino già aver avanzato domanda di ricongiunzione senza avere successivamente e prima dell'1 gennaio 2004 conseguito alcuna prestazione pensionistica in dipendenza della stessa.

Ricorrendo tali presupposti, occorrerà riconsiderare l'importo della cosiddetta “maggiore quota di pensione” derivata dal calcolo della ricongiunzione alla data della domanda. Tale importo verrà rivalutato del 2% annuo (tasso tecnico) fino al 31 dicembre 2003 e sommato alla “quota retributiva” determinata senza tener conto della ricongiunzione.

Si provvederà a rideterminare la “quota A”, sempre al 31 dicembre 2003, questa volta includendovi il periodo ricongiunto.

Il maggiore dei due importi, verrà attribuito come “quota A”.

Si ricorda che, alla data del 31 dicembre 2003, in conseguenza o meno di una ricongiunzione, la “quota A” di pensione dovrà essere determinata ragguagliando ad intero anno solare eventuali periodi inferiori all'annualità.

ALLEGATI

TABELLA A - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA

ETÀ	COEFFICIENTE %
57	4,720
58	4,860
59	5,006
60	5,163
61	5,334
62	5,514
63	5,706
64	5,911
65	6,136
66	6,366
67	6,612
68	6,878
69	7,165
70	7,478
71	7,819
72	8,193
73	8,603
74	9,053
75	9,546

TABELLA B - RIEPILOGO SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Tipologia di contribuente	Contributo Soggettivo		Contributo integrativo		Contributo Maternità	Soggettivo supplementare	
	Dovuto	Minimo	Dovuto	Minimo		Dovuto	Minimo
ISCRITTI ALLA CASSA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<i>Pensionati di invalidità che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale.</i>	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
<i>Non iscritti che si sono avvalsi della facoltà di non iscrizione in quanto assoggettati ad altre forme di previdenza obbligatoria</i>	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
<i>Pensionati di anzianità e di vecchiaia che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale.</i>	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

Contributo straordinario di solidarietà:

I titolari di pensione di vecchiaia ed anzianità, maturate prima del 22 giugno 2002, sono tenuti, a partire dal primo gennaio 2004, al pagamento di un contributo temporaneo straordinario di solidarietà (fino al 31/12/2008). L'importo dovuto verrà trattenuto dal rateo pensionistico. Non sono assoggettati a tale contributo tutti i trattamenti pensionistici il cui importo sia inferiore ad €9.000,00 e le pensioni liquidate ai sensi della Legge n. 1140 del 1970 e successivamente non riliquidate ai sensi della Legge 414/91.